



Circolare n. 3 del 29/7/2013

Scheda di sintesi

La circolare DFP n. 3 del 29/07/2013 fornisce alle amministrazioni interessate indicazioni interpretative in ordine all'applicazione dell'art. 2, c. 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (c.d. Spending review).

Regime dei pensionamenti in deroga

La citata disposizione disciplina, in presenza di situazioni di soprannumero derivanti dai tagli agli organici e nei limiti delle necessità di riassorbimento, particolari ipotesi di pensionamento incentrate sull'applicazione del regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma introdotta con l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011).

Le amministrazioni hanno facoltà di adottare, previa informativa ed eventuale esame con le OO.SS. rappresentative ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella circolare, purché generali ed oggettivi.

Secondo quanto previsto dalla circolare, l'applicazione dell'art. 2, c. 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012 può comportare:

- l' "esodo volontario", in caso di dimissioni del dipendente;
- la risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell'amministrazione, con accesso speciale al pensionamento.

Il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato c. 11 ha comunque carattere sussidiario. Rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e, quindi, il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.

Destinatari dei pensionamenti in deroga

I destinatari dei pensionamenti in deroga sono indicati a pg. 3 – paragrafo *"Amministrazioni destinatarie"* della direttiva DFP n. 10/2012. Tali pensionamenti riguardano anche i dipendenti già collocati in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti.

Individuazione delle aree territoriali e/o degli ambiti istituzionali in cui applicare i pensionamenti in deroga

Ciascuna amministrazione può prestabilire, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e previa informativa ed eventuale esame con le OO.SS., ambiti istituzionali e/o aree territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga. Ai fini dell'individuazione dei citati criteri, si dovrà tener conto dei fabbisogni e del livello di copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale.

Esodo volontario

Secondo quanto previsto dalla circolare, le amministrazioni dovranno prioritariamente fare ricorso, nei limiti del soprannumero, all'esodo volontario, ossia all'attuazione dei pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti. In caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero, andrà seguito il criterio della maggiore anzianità contributiva.

Risoluzione unilaterale del rapporto obbligatoria e pensionamenti in deroga

Nelle ipotesi in cui lo strumento dell'esodo volontario non consenta l'assorbimento del soprannumero – precisa la circolare –, le amministrazioni devono procedere con la risoluzione obbligatoria del rapporto cui segue l'applicazione del regime derogatorio di accesso al pensionamento. L' art. 2, c. 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012 prevede che si applichi, senza necessità di motivazione, l'art. 72, c. 11, del D.L. n. 112/2008, facendo in tal modo rinvio allo strumento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il preavviso di 6 mesi, i cui presupposti debbono essere integrati con tutti i requisiti pensionistici richiamati nella predetta lett. a). La cessazione del rapporto e la decorrenza del trattamento pensionistico devono comunque avvenire entro il 31/12/2014.

La norma –evidenzia la circolare– non enuncia i criteri da seguire per l'applicazione dei pensionamenti in presenza di più soggetti possibili destinatari della disposizione. Il criterio da applicare è, in questi casi, quello del minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per gli interessati, considerando cioè la maggior anzianità contributiva. In tale ottica, ai fini dell'assorbimento dei soprannumeri, le amministrazioni dovrebbero prioritariamente valutare la risoluzione del rapporto di lavoro al 30/12/2014 (fermo restando il regime delle decorrenze a seconda della diversa gestione di appartenenza) nei confronti di quei dipendenti che, alla medesima data, sono in possesso dell'anzianità contributiva più elevata. Tuttavia, se nell'ambito dei soprannumerari -cui si applica il regime di deroga- ci sono dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o raggiungono il limite ordinamentale dei 65 anni, essendo già titolari del diritto a pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per la pensione di anzianità a prescindere dall'età, essi, nell'ambito del soprannumero, devono essere collocati a riposo in via prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari.

Rimane salvo il regime ordinario del collocamento in quiescenza per limiti di età.

Ambito temporale di vigenza dello speciale regime di accesso al trattamento pensionistico

L' art. 2, c. 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012 stabilisce, fino a tutto l'anno 2014 e nei limiti in cui la decorrenza del trattamento avvenga entro tale termine, l'ultrattività delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze previgenti rispetto alla riforma introdotta con l'art. 24 del D.L. n. 201/2011. Conseguentemente, per il periodo considerato, occorre far riferimento ai requisiti di accesso alla pensione previgenti e applicare, se del caso, il regime della finestra mobile. Il pensionamento non potrà comunque aver luogo qualora il dipendente maturi i requisiti per l'accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso entro il 31 dicembre 2014. Ciò, al fine di evitare che ci siano fratture tra il momento della cessazione del rapporto di lavoro e il momento della percezione del trattamento pensionistico.

Requisiti di accesso al trattamento pensionistico (disposizioni ante art. 24 del D.L. n. 201/2011)

Il paragrafo n. 7 della circolare DFP n. 3/2013 contiene un riepilogo della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, sia ai fini del diritto all'accesso che della decorrenza del trattamento pensionistico applicabile ai dipendenti interessati dalle disposizioni di cui all'art. 2, c. 11, lett. a), del D.L. n. 95 del 2012.

Decorrenza del trattamento (finestra mobile)

Come ricordato, l'art. 2, c. 11, lett. a), del D.L. n. 95 del 2012 subordina la possibilità di attuare i pensionamenti alla circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31/12/2014. In sede applicativa pertanto –precisa la circolare n. 3– occorrerà in concreto verificare la necessità di dare applicazione al regime della finestra mobile. L'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ha introdotto il posticipo di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1 gennaio 2011. Di conseguenza, la pensione avrà decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 1 gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali siano già decorsi 12 mesi dalla maturazione dei primi requisiti utili per l'accesso a pensione.

Allo stesso modo, i requisiti, sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità, devono essere raggiunti, al massimo, alla data del 30/11/2013 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1/12/2014) ed alla data del 30/12/2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31/12/2014). Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, c. 11 infatti:

- i requisiti devono essere tali da comportare, in base alla previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31/12/2014;
- per i requisiti maturati a partire dall'1/1/2011, l'accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione degli stessi (c.d. finestra mobile).

Per quanto riguarda il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica, la circolare precisa che l'accesso al trattamento pensionistico per questo canale di uscita anticipata subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 1 mese per requisiti maturati nell'anno 2012 e di 2 mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 (art. 18, c. 22 ter, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011). Di conseguenza, i 40 anni di anzianità contributiva devono essere raggiunti al massimo alla data del 30/9/2013 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1/12/2014) ed alla data del 30/10/2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31/12/2014).

Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto

In tema di liquidazione del trattamento di fine rapporto, la circolare n. 3 riporta il contenuto dei punti 1 e 2 del più volte citato c. 11, art. 2, lett. a), del D.L. n. 95/2012.